Protocollo d'Intesa

tra

FISPES - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI

E

CSI - CENTRO SPORTIVO NAZIONALE

Firmato a Roma il 16/04/2026

Protocollo d'intesa tra

La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (di seguito: FISPES), confederata del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito CIP) con sede in Roma, via delle Tre Fontane 27, 00144, CF 97626110585, rappresentata dal Presidente pro tempore dott. Mariano Salvatore,

e

il Centro Sportivo Italiano APS (di seguito CSI o EPS) con sede in Roma, Via della Conciliazione n. 1 - Cap 00193 - C.F. 80059280588, nella persona del Presidente pro-tempore Vittorio Bosio domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto.

Premesso che:

- il CIP ha lo scopo di riconoscere, promuovere, coordinare, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dello sport da parte delle persone con disabilità;
- la FISPES è un'Associazione senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta ai fini sportivi dal CIP quale Federazione Sportiva Paralimpica Nazionale per la gestione delle seguenti Discipline paralimpiche e sperimentali:
    - Atletica Leggera praticabile da persone deambulanti e no, di tutte le disabilità fisiche, sensoriali ed intellettivo relazionali lievi;
    - Rugby in Carrozzina, riservata a persone non deambulanti con lesioni equiparabili alla tetraplegia;
- la FISPES, attraverso le proprie articolazioni territoriali in qualità di Delegazioni Regionali, presiede ed agisce su tutto il territorio nazionale;
- la FISPES promuove progetti di avviamento e promozione sportiva di carattere itinerante e stanziale miranti al coinvolgimento di giovani atleti e delle rispettive famiglie;
- il CSI è un'associazione senza scopo di lucro con norme statutarie e regolamenti propri, che si ispirano al principio di libera partecipazione all'attività associativa senza discriminazione alcuna, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità;
- Il CSI è riconosciuto dal CIP quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica;
- Il CSI è presente ed agisce su tutto il territorio attraverso i propri Comitati.

Considerato che:

la FISPES ed il CSI (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di natura educativa, tecnica, sociale e ricreativa, deve essere considerato veicolo formativo e valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 33 della Costituzione Italiana;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione, della promozione e della diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali rintracciabili nell'alveo della pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di una nuova visione strategica e sinergica del sistema sportivo italiano nell'ottica di una maggiore diffusione della pratica sportiva nel Paese, soprattutto tra i

- giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal "perimetro sportivo CIP" e che, più o meno frequentemente in base alle diverse discipline, rappresenta in ogni caso un fenomeno consolidato.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - NORME GENERALI

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la firma della presente Convenzione le Parti intendono collaborare, ognuno per i propri fini istituzionali, alla crescita ed allo sviluppo delle discipline di loro competenza.
1.2 Le parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie a:

- favorire la promozione dell'attività sportiva paralimpica e l'avviamento alla pratica sportiva di nuovi atleti attraverso i progetti promozionali promossi dalle Parti;
- divulgare il contenuto del presente protocollo d'intesa tra i rispettivi affiliati, valutando positivamente l'opportunità di doppia-affiliazione e collaborazione tra i propri sodalizi e gli organi territoriali, finalizzate allo sviluppo della pratica sportiva agonistica e promozionale;
- incentivare la partecipazione degli atleti paralimpici ai Campionati Nazionali CSI;
- collaborare in occasione di attività di promozione sportiva, di avviamento allo sport paralimpico con il massimo coinvolgimento di famiglie e operatori sportivi;
- promuovere la cultura dello sport integrato ed inclusivo;

1.3 Le parti si impegnano a conferire efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, superiori ad anni 1, adottati dai rispettivi Organi Giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurando una periodica e reciproca informazione in materia.

Articolo 2 – ATTIVITA' SPORTIVA

2.1 La FISPES è istituzionalmente deputata, su delega CIP, a promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere l'attività sportiva sul territorio italiano di alcune discipline sportive per persone con disabilità, in favore delle quali organizza e promuove i massimi campionati agonistici di livello nazionale e territoriale.
2.2 Il CSI, nel rispetto delle prerogative della FISPES e conformemente al dettato della presente Convenzione, organizza proprie manifestazioni nazionali e territoriali riservate, esclusivamente ai propri tesserati, che possono prevedere anche una classifica e dei premi.
2.3 Sia i termini "Campionati Italiani" e "Campione/essa Italiano/a", per tutte le categorie, possono essere utilizzati esclusivamente della FISPES; il CSI può utilizzare i termini "Campionati Italiani CSI" e "Campione/essa Italiano/a CSI".
2.4 Tutti i partecipanti alle manifestazioni organizzate dalla FISPES e dal CSI devono essere in regola con le Norme per la tutela sanitaria, essere in possesso di copertura assicurativa ed avere

tessera di appartenenza valida l'anno in corso.
2.5 La società affiliata al CSI, che scelga di affiliarsi anche alla FISPES per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, verserà la quota di affiliazione alla FISPES con la riduzione del 50%. Tale agevolazione è riconosciuta anche alla Società affiliata alla FISPES che scelga di affiliarsi al CSI. È consentito altresì il tesseramento di Atleti, Atleti Guida, Tecnici, Giudici/Arbitri ed altre figure societarie del CSI anche presso la FISPES e, reciprocamente, della FISPES presso il CSI.
2.6 I tesserati FISPES possono partecipare alle manifestazioni organizzate sotto l'egida del CSI in forza del tesseramento con una società FISPES affiliata anche al CSI, oppure in ragione del tesseramento con una società sportiva affiliata al CSI anche se diversa da quella affiliata alla FISPES. Viceversa, i tesserati CSI possono partecipare alle manifestazioni organizzate sotto l'egida della FISPES esclusivamente in ragione del proprio tesseramento presso la FISPES tramite una società sportiva affiliata alla FISPES stessa, anche se diversa da quella affiliata al CSI.
2.7 le parti si forniranno ogni utile supporto tecnico-organizzativo, da concordare preventivamente, utile alla buona riuscita delle manifestazioni sportive. A tal proposito si incentiveranno le attività di reclutamento e formazione dei volontari e degli operatori sportivi utili all'organizzazione degli eventi sportivi;

2.8 I Calendari Gare della FISPES e del CSI devono essere quanto più possibile armonici e non conflittuali. A tal fine la FISPES comunica al CSI il Calendario dei propri Campionati Federali non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei Campionati Nazionali del CSI.

2.9 il CSI si impegna a diffondere tra i propri tesserati le iniziative di carattere promozionale che la FISPES promuove su tutto il territorio nazionale al fine di incentivarne diffusione e partecipazione;

Articolo 3 – ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO QUADRI TECNICI ED UFFICIALI DI GARA

3.1 La FISPES riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le Norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali;
3.2 Il CSI, qualora organizzi autonomamente dei corsi, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo nei casi in cui tali Corsi siano espressamente svolti in accordo con la FISPES e nel rispetto delle normative della stessa;
3.3 la FISPES si impegna a favorire la partecipazione di tesserati CSI ai propri corsi, anche attraverso convenzioni da concordare in occasione della relativa indizione, nel qual caso il brevetto rilasciato dalla FISPES sarà riconosciuto anche dal CSI. Non sarà in alcun caso previsto il riconoscimento automatico dei brevetti.

Articolo 4 – INIZIATIVE CULTURALI

4.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.
4.2 Per l'organizzazione di dette iniziative, qualora si ritenga necessario, verrà costituito di volta

in volta ed in comune accordo un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate l'approvazione delle iniziative stesse.

Articolo 5 – DURATA

5.1 La presente convenzione ha validità sino al 31/12/2028, ossia alla scadenza del quadriennio paralimpico, salvo disdetta anticipata di una delle Parti, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, da inviarsi almeno tre (3) mesi prima della decorrenza della cessazione del rapporto.
5.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convezione viene annullata immediatamente.

Roma lì, 16/04/2026

Il Presidente FISPES
Dott. Mariano Salvatore

Mariano Salvatore
16.04.2026
11:58:22
GMT+02:00

Il Presidente CSI
Dott. Vittorio Bosio

Firmato digitalmente da:
VITTORIO BOSIO
Data: 16/04/2026 13:14:35